Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del **10 febbraio 2025**

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

MP05.01

DOCUMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SOMMARIO

1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 3
2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CMSA 5
2.1 Principi e finalità del Modello 5
2.2 Fonti del Modello 6
2.3 Approccio metodologico per la redazione del Modello 6
2.4 Struttura ed elementi costitutivi del Modello 7
2.5 Modello e Codice etico 8
2.6 Assetto organizzativo della Società 8
2.7 Destinatari del Modello 9
2.8 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello 9
3 ORGANISMO DI VIGILANZA 10
3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 10
3.2 Composizione, nomina e permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza 10
3.3 Budget annuale dell'Organismo di Vigilanza 12
3.4 Compiti, poteri e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 13
3.5 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza 14
3.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni 15
4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 16
4.1 Comunicazione 16
4.2 Formazione 17
5 SISTEMA DISCIPLINARE 17
5.1 Principi generali 17
5.2 Ambito di applicazione 18
5.3 Condotte sanzionabili 18
5.4 Procedimento di irrogazione delle sanzioni 19
6 DEFINIZIONI 19
7 NOTE 21
8 APPENDICE A: CATALOGO DEI REATI 22

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Legenda:

	Relazione con Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
	Relazione con il sistema informativo Enterprise Resource Planning – ERP
	Relazione con il regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*)
	Relazione con il framework Enterprise Risk Management – ERM
	Pertinenza della norma ISO 9001 (Qualità)
	Pertinenza della norma ISO 45001 (Sicurezza)
	Pertinenza della norma ISO 14001 (Ambiente)
	Pertinenza della norma SA 8000 (Responsabilità sociale)
	Pertinenza della norma ISO 37001 (Prevenzione corruzione)
	Informazione documentata

LISTA REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
00	22/05/20	Nuovo format -aggiornamento	Iacomelli		
01	15/01/21	Emissione aggiornamento	Iacomelli/Deloitte	Natalini	CdA
02	07/02/22	Aggiornamento normativo al D.Lgs del 14 luglio 2020, n.75 (in G.U. 15/07/2020, n.177)	Iacomelli	Natalini	CdA
03	22/01/2024	Revisione per recepimento del D.Lgs.24/2023	Iacomelli	Natalini	CdA
04	10/02/2025	Revisione comunicazioni all'OdV attraverso i canali dedicati.	Deloitte	Natalini/Iacomelli	CdA

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In attuazione della legge 29 settembre 2000 n. 300, con la quale veniva delegato il Governo a predisporre e definire un *sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società*, è stato emanato il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo, appunto, alla ***Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica***.

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231/01, individua i soggetti destinatari della normativa negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/01 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente – cosiddetti *soggetti apicali*;
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

È importante evidenziare che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti – apicali e sottoposti a direzione e vigilanza – non è priva di effetti, in quanto, a seconda del ruolo del reo, deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione (vincibile) di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al d.lgs. 231/01, ad altre tipologie di reato. La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/01 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati dal d.lgs. 231/01 – o da leggi che richiamano le disposizioni del d.lgs. 231/01. Questi sono i cosiddetti reati—presupposto.

Più analiticamente i reati previsti, alla data di aggiornamento del presente documento, dal d.lgs. 231/01 sono quelli riportati in appendice A.

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

L'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/01 prevede che l'Ente non risponde del reato commesso dalle persone indicate nell'art.5, comma 1, lettera a), se prova:

- che l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'art. 7 del d.lgs. 231/01 prevede, che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza l'Ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si assumono assolti se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si può affermare che la responsabilità dell'Ente sia fondata, sostanzialmente su una *colpa di organizzazione*, la quale non sussiste qualora si sia previsto ed attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, formalizzato in un modello di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria – art. 6, comma 3.

L'adozione di un Modello Organizzativo – o *Modello 231* – rappresenta, dunque, un requisito necessario per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

Il Modello adottato dovrà tener conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, e quindi deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito *Organismo di Vigilanza* – o OdV – dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'OdV è destinatario di flussi informativi tesi a consentire l'espletamento delle attività di controllo inerenti all'attuazione del Modello.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Nel caso l'Ente non sia in grado di provare quanto sopra esposto, esso può incorrere in funzione delle diverse tipologie dei reati espressamente indicati nel d.lgs. 231/01, nelle seguenti misure sanzionatorie:

- **sanzioni pecuniarie**: da un minimo di euro 25.823 ad un massimo di euro 1.549.371, in ragione del numero delle quote assegnato a ciascun reato, (non inferiore a cento e non superiore a mille), in funzione della sua gravità e del valore della singola quota, rapportato alla dimensione economica della società;
- **sanzioni interdittive**: attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:
  - interdizione dall'esercizio delle attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- **confisca**: del prezzo o del profitto del reato.
- **pubblicazione**: della sentenza di condanna.

Indipendentemente dalle responsabilità che possono ricadere sull'Ente, resta ferma la responsabilità personale di chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto.

2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CMSA

2.1 *Principi e finalità del Modello*

La CMSA ha sempre avuto grande attenzione per la legalità e la trasparenza avendo sempre indirizzato ogni scelta organizzativa verso una distribuzione di competenze e responsabilità tale che ciascuno fosse responsabile di ciò che dipende dalle sue scelte e nessuno fosse responsabile per scelte fatte da altri. Tale principio trova la sua origine proprio nella peculiare struttura societaria impostata sul concetto che tutti cooperano per lo sviluppo ed il progresso della società ma nessuno può mettere a rischio la società stessa che appartiene a tutti i soci in parti uguali.

Attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione già dal 2013 ha inteso di formalizzare il perseguimento delle seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

2.2 *Fonti del Modello*

Per espressa previsione legislativa – art.6 comma 3 del d.lgs. 231/01 – i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Per l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione e gestione la CMSA tiene conto, oltre che delle disposizioni del d.lgs. 231/01, della relazione ministeriale accompagnatoria e delle linee guida predisposte dalle Associazioni di Categoria ed in particolare: le *linee guida predisposte dall'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro – ANCPL* e le *LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231*, e dei loro aggiornamenti se effettuati.

2.3 *Approccio metodologico per la redazione del Modello*

Per quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/01, il Modello preliminarmente deve individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati. Ciò all'esito di un'approfondita indagine della complessiva organizzazione della società, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con la società stessa.

Nel dettaglio sono stati effettuati approfondimenti in merito:

- alla storia della Società e il contesto societario;
- all'assetto organizzativo e occupazionale;
- al sistema di *corporate governance* esistente;
- al sistema dei poteri delegati;
- alle modalità tipiche di conduzione del *business*;
- alle prassi ed alle procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali.

L'individuazione dei *settori a rischio* deve seguire la dinamica della società e dovrà essere aggiornata in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato affrontati dalla CMSA nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Sulla base delle analisi preliminari, sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, nonché i soggetti

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

appartenenti a tali funzioni che ricoprono ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, *Primi Riporti*, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

La Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i Primi Riporti e analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività e dei Processi Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati ritenuti applicabili per CMSA e delle possibili modalità attuative degli stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione delle Attività e dei Processi Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'identificazione dei rischi – c.d. *Risk assessment* – di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati o per la mitigazione del rischio di commissione;
- all'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

Nel Modello sono quindi individuati, alla luce dei risultati dell'attività di *Risk assessment* e di Analisi del Sistema di Controllo Interno, i principi generali di condotta e comportamento e i presidi di controllo operativi, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione sopra elencati.

In particolare, i risultati delle analisi condotte e descritte in precedenza riconducibili al *Risk assessment* e Analisi del Sistema di Controllo Interno sono contenuti o richiamati nella documentazione in cui sono formalizzate le evidenze emerse dallo stesso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- le Attività e i Processi Sensibili e le modalità attuative degli stessi;
- i soggetti coinvolti nelle Attività e nei Processi Sensibili;
- le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei Reati nell'ambito delle Attività e dei Processi Sensibili;
- i protocolli e controlli specifici individuati dalla Società a presidio/mitigazione dei *rischi reato* riconducibili alle Attività e ai Processi Sensibili.

Tale documentazione è custodita presso la sede della Società dalla *Funzione Internal Audit* che ne cura l'archiviazione rendendola disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

2.4 *Struttura ed elementi costitutivi del Modello*

Il presente Modello è composto da una Parte Generale, da singole Parti Speciali, quante sono le categorie di reato identificate come rilevanti per la Società sulla base dell'attività di *Risk assessment* effettuata, dal Codice etico e dal Sistema disciplinare. Per la presente Parte Generale, che contiene i principi organizzativi del modello, è prevista la diffusione a tutti gli *stakeholders* aziendali attraverso idonei meccanismi informativi. Le Parti Speciali, nelle quali sono formalizzate le risultanze dell'attività di *Risk assessment*, nonché i presidi di controllo

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

interno richiesti per un'adeguata gestione dei rischi derivanti dal d.lgs.231/01, hanno un contenuto riservato all'Azienda e devono essere condivise con i destinatari interni del Modello 231.

Ciascuna Parte Speciale è dedicata ad una categoria di reato contemplata nell'attività di *Risk assessment* condotta ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Parte Speciale e identificati rilevanti per la Società;
- elencazione delle Attività e dei Processi Sensibili a rischio-reato;
- previsione di principi generali di condotta e comportamento;
- previsione di principi di controlli specifici riferiti alle Attività e ai Processi Sensibili identificati.

Sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk assessment* condotte, i reati potenzialmente configurabili nella realtà aziendale di CMSA sono stati suddivisi per tipologie per le quali sono state dunque coerentemente predisposte le corrispondenti Parti Speciali.

Per i reati non espressamente richiamati nelle Parti Speciali di questo Modello, l'analisi del rischio ha fatto emergere la non applicabilità alla Società in considerazione della tipologia dell'attività svolta e di organizzazione in essere.

L'aggiornamento del Modello 231 segue un approccio di gestione dei rischi coerente anche con il Sistema di Gestione Integrato adottato da CMSA.

2.5 *Modello e Codice etico*

La Società ha adottato il Codice etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei suoi *portatori di interessi*. Il Codice etico indica inoltre norme di correttezza, cortesia, trasparenza e buona amministrazione a cui si deve uniformare il comportamento di dipendenti ed Amministratori e di quanti instaurano rapporti di collaborazione con essa.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del d.lgs. 231/01.

In particolare, il Codice etico afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al d.lgs. 231/01, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare

2.6 *Assetto organizzativo della Società*

Ai fini dell'attuazione del Modello riveste particolare importanza l'assetto organizzativo della società, in cui sono individuate le strutture organizzative fondamentali, le rispettive aree di

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

competenza e una chiara definizione dei ruoli, dei livelli gerarchici e funzionali, e delle responsabilità.

Mediante l'adozione più intensa di un sistema di deleghe e procure, si attua la separazione delle attività tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla – *segregation of duties*.

Gli strumenti che descrivono l'assetto organizzativo aziendale sono diffusi dalla Direzione Risorse Umane e pubblicati sull'intranet aziendale.

2.7 *Destinatari del Modello*

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di CMSA che svolge le attività identificate come attività a rischio. Sono destinatari delle disposizioni in esso contenute:

- coloro che svolgono funzioni di rappresentanza anche di fatto, di amministrazione o di direzione della Società – apicali;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale – dipendenti;
- coloro i quali, pur non appartenendo alla Società e nei limiti del rapporto in essere, operano su mandato o per conto della stessa – terzi destinatari.

I terzi destinatari del Modello e del relativo Sistema disciplinare sono, a titolo meramente esemplificativo, coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura subordinata – collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati – i procuratori e agenti che operano in nome e/o per conto della Società, i contraenti ed i partner commerciali – fornitori, subappaltatori, ecc. – i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – i Medici Competenti, e, qualora esterno, l'RSPP.

2.8 *Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello*

Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art.6 comma 1, lett. b) e dall'art.7 comma 4, lett. a) del Decreto, ha la potestà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'opportunità di aggiornamento ed adeguamento del presente Modello ed il dovere di segnalare in forma scritta o quantomeno nella relazione semestrale fatti, circostanze o carenze riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità di modificare o integrare il Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'OdV, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche o integrazioni normative.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni apportate al Modello devono essere tempestivamente comunicate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione all'OdV

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 *Requisiti dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza deve avere a determinate caratteristiche, ovvero:

- **stabilità e continuità**: l'Organismo di Vigilanza deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio e aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- **indipendenza ed autonomia**: l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente.
- **professionalità**: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'Organismo di Vigilanza in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- **onorabilità**: i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza morale e di onorabilità.

3.2 *Composizione, nomina e permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza*

In considerazione della specifica realtà aziendale di CMSA, il Consiglio di Amministrazione delibera di attribuire, dandone opportuna comunicazione all'Assemblea dei Soci, il ruolo di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale costituito da tre componenti effettivi, di cui:

- almeno **due membri esterni** alla Società;
- un **componente interno**, che può essere identificato nel responsabile della funzione di Internal Auditing.

"La funzione di Organismo di Vigilanza potrà essere attribuita al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza o al Comitato per il controllo della Gestione secondo quanto previsto art. 6 comma 4-bis del Decreto L.gs 231/2001 ***(02)***"

Il Consiglio individua, inoltre, tra i due componenti esterni, il **Presidente** a cui spetta il compito di convocare e presiedere le adunanze dell'Organismo di Vigilanza stesso.

La nomina, dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza, in capo a ciascun membro, dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché dall'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e incompatibilità con la nomina stessa, e quindi di decadenza dall'ufficio:

- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione di CMSA;

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori, con soggetti apicali in genere, con Sindaci della Società e con i Revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo di Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fidejussione o di altra garanzia in favore di uno degli Amministratori – o del coniuge di questi – ovvero avere con questi ultimi rapporti di credito o debito estranei all'incarico conferito;
- per quanto di sua conoscenza, qualifica di componente OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi durante la sua carica;
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta – il c.d. *patteggiamento* – in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta – il c.d. *patteggiamento* – in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

L'Organismo di Vigilanza, con l'accettazione della nomina, rilascia contestualmente alla Società un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di ineleggibilità e incompatibilità.

Successivamente alla nomina, l'OdV comunica al Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno il permanere dei requisiti soggettivi e l'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per ciascun componente dell'OdV.

Qualora i membri dell'OdV si dovessero trovare in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità della nomina di natura personale, familiare o professionale, sono tenuti ad informare gli altri membri dell'Organismo ed astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni; inoltre, la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, deve essere comunicata tempestivamente anche al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R., il quale provvede a nominare il nuovo componente.

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

L'OdV uscente resta in carica fino all'accettazione dell'incarico del nuovo OdV.

"L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, nella quale viene stabilita la durata della carica, comunque non superiore alla scadenza del Consiglio di

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Amministrazione stesso. L'OdV decade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere in regime di prorogatio le proprie funzioni fino a nuova nomina del/i componente/i dell'OdV ***(02)"***. L'Organismo di Vigilanza di CMSA è rieleggibile e i suoi componenti possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita determina del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato, il nuovo membro rimarrà in carica il tempo residuo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito, per *giusta causa* di revoca dei poteri connessi con l'incarico dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità sussistenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità, nonché l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti e in generale l'*omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'Organismo di Vigilanza; secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di *autonomia e indipendenza* e di *continuità di azione* propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di *patteggiamento*, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che abbia un rapporto di lavoro subordinato con la Società decade automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il soggetto revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Il *compenso* dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

(02) = integrazione al 07/02/2022

3.3 *Budget annuale dell'Organismo di Vigilanza*

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di altre funzioni interne, nonché di consulenti esterni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di CMSA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, approva un *budget annuale* a disposizione dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e valido per l'intero periodo dei tre anni in cui l'Organismo di Vigilanza resta in carica.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza può di propria iniziativa estendere la propria autonomia di spesa in presenza di situazioni eccezionali o su cui è necessaria un'azione tempestiva, che saranno oggetto di successiva rendicontazione nella relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione.

3.4 *Compiti, poteri e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza*

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'Organismo di Vigilanza, prevede che esso debba vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso relativamente ai reati presupposto ed ai cambiamenti organizzativi e/o di business che interessano la società. La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'Organismo di Vigilanza, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Partendo da tale presupposto, i compiti ed i poteri che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- valutare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, proponendone tempestivamente l'eventuale aggiornamento al Consiglio di Amministrazione;
- vigilare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte;
- vigilare, mediante l'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni di cui è destinatario, il rispetto dei principi di condotta e di comportamento e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali;
- svolgere attività di vigilanza, secondo le modalità e le scadenze indicate nel Regolamento OdV e specificate nel Programma annuale della Vigilanza, portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità di procedere a verifiche a sorpresa;
- chiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello ed acquisire dagli stessi le informazioni, i dati ed i documenti, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti nel Modello;
- proporre tempestivamente alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni, di cui al § 5 Sistema disciplinare.
- monitorare la definizione ed attuazione dei programmi di formazione del personale aventi per oggetto il Modello adottato da CMSA;

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- predisporre un rapporto sull'attività di verifica condotta e trasmettere il documento al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto della funzione di Internal Auditor, o di eventuali consulenti esterni per problematiche complesse o che richiedono competenze specifiche.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno cinque anni – fatti salvi eventuali ulteriori obblighi d.lgs. 231/01.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento OdV che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, le funzioni delegate, le modalità di convocazione delle sedute, le modalità di svolgimento delle riunioni e di delibera delle decisioni, le modalità di verbalizzazione degli incontri, le modalità di conservazione della documentazione, le modalità di svolgimento delle attività ispettive, il numero minimo annuale degli incontri, eventuali cause di decadenza e recesso dalla carica ulteriori rispetto a quanto disciplinato dal presente Modello, la nomina di un eventuale Segretario, la gestione dei poteri di spesa. Tale Regolamento è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

3.5 *Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza ogni volta che lo ritenga necessario informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a circostanze o fatti significativi del proprio ufficio o relativamente a criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza predispone un Programma della vigilanza annuale dove vengono indicate le attività previste e una loro tempificazione massima, che trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza redige semestralmente una Relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che deve contenere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte dall'OdV nel semestre in esame;
- la descrizione di possibili attività sensibili individuate;
- eventuali segnalazioni ricevute;
- la segnalazione di una eventuale situazione di conflitto d'interessi, anche se solo potenziale;
- il rendiconto delle spese sostenute attingendo dal budget a disposizione o extra-budget;
- segnalazioni di eventuali aggiornamenti del Modello derivanti da un mutato quadro normativo;

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società a seguito di violazioni del Modello, delle regole di comportamento e delle procedure di attuazione.

Con cadenza annuale, l'Organismo di Vigilanza incontra il Collegio sindacale e la Società di Revisione, per la condivisione delle attività svolte.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza per essere aggiornati sulle attività condotte dall'ufficio.

3.6 *Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni*

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del modello. In particolare, per i Processi Sensibili di propria competenza i **Primi Riporti**:

- informano l'Organismo di Vigilanza sullo stato di attuazione dei presidi di controllo specifici, che trovano ulteriore definizione e declinazione nelle procedure e nelle disposizioni organizzative interne;
- indicano le eventuali necessità di modifica alle procedure ed alle disposizioni organizzative interne per migliorare l'attuazione dei presidi;
- segnalano eventuali violazioni del Modello.

Per definire, ex art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto, le modalità di trasmissione delle informazioni all'Organismo di Vigilanza, lo stesso adotta la Procedura Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, FODV.PG ovvero il documento strutturato in cui sono descritte le modalità di comunicazione delle informazioni necessarie per la prevenzione dei reati. La procedura FODV.PG costituisce parte integrante del Modello. Nella procedura sono state individuate due principali tipologie di comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza: i flussi ad evento ed i flussi informativi periodici.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente all'OdV la commissione o la presunta commissione dei reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello e delle procedure in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società, individuati al § 2.6 Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV la commissione o la presunta commissione dei reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello e delle procedure in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

La trasmissione all'OdV **"**dei flussi ad evento e dei report periodici**"** ***(4)*** può avvenire mediante:

- la mail dedicata alla comunicazione con l'OdV: organismodivigilanza@cmsa.it;
- la posta ordinaria all'indirizzo: CMSA soc.coop. alla c.a. Organismo di Vigilanza - via Ugo Foscolo, 7 51010 Massa e Cozzile (PT).

La documentazione che l'OdV riceve è conservata secondo le modalità riportate nel Regolamento OdV

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, poiché costituisce violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al § 5 SISTEMA DISCIPLINARE.

"In merito alla normativa *whistleblowing*, di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 231/2001, che recepisce le previsioni del D.Lgs.24/2023, l'OdV viene identificato come destinatario delle segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001 effettuate dai segnalanti, tramite un canale di segnalazione interno riservato.

La Società adotta misure a tutela del segnalante (per eventuali ritorsioni) e del segnalato (per segnalazioni non veritiere/diffamatorie), anche di natura disciplinare, ai sensi della normativa in vigore.

Con riguardo alle modalità di trasmissione delle segnalazioni valgono le prescrizioni contenute nella specifica procedura "Gestione delle segnalazioni", a cui si rimanda.**" *(3)***

4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

4.1 *Comunicazione*

Il *Modello ed i suoi elementi costitutivi* sono comunicati ai dipendenti ed a tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo.

Il Modello è comunicato a tutto il personale della società a cura della Funzione incaricata della gestione del personale, ed a tutti i membri degli Organi sociali a cura della Funzione Internal Audit, attraverso i mezzi divulgativi ritenuti più opportuni, ivi comprese note informative interne o accesso al sistema intranet aziendale.

Sono stabilite a cura della Direzione Risorse Umane, sentito l'OdV, le modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del modello da parte del personale della Società.

Successivamente alla messa a disposizione, verrà richiesto a ciascun dipendente e Responsabile di Funzione una dichiarazione di presa conoscenza dei contenuti del Modello 231.

Ai nuovi dipendenti viene consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto, una copia del Modello e viene fatta sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti ivi descritti.

I contenuti del Modello 231 adottato da CMSA, del codice etico e del sistema disciplinare sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali intrattiene relazioni contrattuali, mediante la consegna di un libretto 231, e di una copia cartacea degli altri due documenti. L'informativa avviene, per i soggetti destinatari, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello 231 e del Codice etico, con invito alla consultazione sul sito internet.

La Società provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la possibile risoluzione degli obblighi negoziali.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

La Parte Generale del Modello è pubblicata in forma integrale sul sito internet aziendale. La Parte Speciale del Modello ha un contenuto riservato all'Azienda.

4.2 *Formazione*

La Società si impegna ad attuare *programmi di formazione* con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte dei destinatari.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere i contenuti delle prescrizioni del Decreto 231, del Modello, del Codice etico e del quadro normativo di riferimento, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, delle responsabilità assegnate e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà organizzata dalla Direzione Risorse Umane in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, che ne definisce i programmi.

I contenuti degli interventi formativi vengono aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento/implementazione del Modello. L'OdV, per il tramite della Direzione Risorse Umane, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto è obbligatoria. La violazione di tali obblighi, essendo una violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al § 5 Sistema disciplinare.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 *Principi generali*

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione è costituito dalla previsione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni indicate nel Modello stesso e nel Codice etico.

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, infatti, un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Ente, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, 2°comma, lett. e) ed all'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le violazioni del Modello Organizzativo e del Codice etico sono assoggettate alle sanzioni disciplinari previste dal codice sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva (CCNL) in tema di sanzioni disciplinari.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

*"*Il Sistema disciplinare tiene conto delle previsioni sanzionatorie previste con l'introduzione del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la disciplina del c.d. whistleblowing.*" (3)*

Pur rimandando al documento Sistema disciplinare SIDI.DC, che costituisce parte integrante del Modello, si offre di seguito una sintetica descrizione del sistema Disciplinare adottato dalla Società.

5.2 *Ambito di applicazione*

Sono soggetti all'applicazione del Sistema Disciplinare adottato da CMSA:

- gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i membri della Società di revisione;
- i Dirigenti *apicali* e gli altri soggetti in posizione *apicale*; tali soggetti possono essere legati a CMSA sia da un rapporto di lavoro subordinato – dirigenti – sia da altri rapporti di natura privatistica – mandato, agenzia, preposizione institoria ecc.;
- i dipendenti "*non apicali*";
- gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello, cd. *terzi destinatari*, che hanno convenzionalmente accettato di rispettare i principi del d.lgs. 231/01, il Modello ed il Codice etico adottato da CMSA, mediante la sottoscrizione di apposita *clausola 231* – collaboratori, professionisti, fornitori etc..).

Tutti i soggetti sono informati dell'esistenza e del contenuto del Modello, copia di un Libretto 231, del Codice etico e del Sistema disciplinare è consegnata a tutti i destinatari. All' atto di consegna dei richiamati documenti, i destinatari rilasceranno idonea ricevuta

5.3 *Condotte sanzionabili*

In osservanza ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza nella individuazione delle condotte sanzionabili, CMSA ha provveduto a identificare le possibili violazioni disciplinari, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

Al solo fine di rendere immediatamente intellegibili i comportamenti vietati, si riportano di seguito le principali infrazioni descritte nel dettaglio nel documento SIDI.DC:

1. violazione, elusione o mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e/o dei presidi del Modello adottati dalla Società;
2. commissione, anche in forma tentata, di atti previsti dalla legge come reati che possono determinare la responsabilità dell'Ente, ai sensi del d.lgs. 231/01;
3. commissione di fatti o il compimento di atti preparatori, non ancora integranti la fattispecie del tentativo, di commissione di reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01;
4. violazione, elusione o mancato rispetto dei principi ispiratori e dei criteri fissati nel Codice etico e/o dei divieti e degli obblighi specificatamente indicati nel Codice etico;
5. compimento di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei Processi sensibili o di attività connesse a tali Processi;
6. mancata collaborazione e/o adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV, mediante l'adozione di comportamenti attivi, omissivi, reticenti e/o

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

comunque idonei ad impedire, o anche solo ad ostacolare, le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;

7. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a programmi di formazione adottati, organizzati, promossi e/o tenuti dall'Ente o dall'OdV in relazione all'argomento in oggetto;
8. omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello;
9. violazione, ai sensi della L.179/2017, delle misure poste a tutela del segnalante – i.e. ritorsioni nei confronti del dipendente che segnala violazioni del Modello – ovvero l'esecuzione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano poi infondate – art. 6, comma 2 bis, lett. d), d.lgs. 231/01.

5.4 *Procedimento di irrogazione delle sanzioni*

Le modalità di svolgimento del procedimento sono regolate nel rispetto del principio del contraddittorio, della tempestiva e specifica contestazione dei fatti e del diritto di difesa dell'interessato.

Alle segnalazioni di *non conformità* pervenute all'Organismo di Vigilanza, riguardanti condotte disciplinarmente rilevanti ascritte ai soggetti destinatari del Sistema disciplinare, consegue l'attività di indagine dell'OdV per valutarne la fondatezza.

All'esito dell'attività di indagine, quando l'Organismo di Vigilanza non dispone l'archiviazione della segnalazione, il procedimento disciplinare ha seguito a cura della competente Funzione Aziendale, nelle forme e nei modi previsti dal Sistema disciplinare.

Rinviando al documento SIDI.DC per una compiuta analisi del procedimento, si riportano di seguito le differenti e principali fasi in cui si articola:

- fase delle indagini di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- fase della contestazione di competenza del Consiglio di Amministrazione – o di un suo delegato;
- fase del contraddittorio e di istruttoria di competenza del Consiglio di Amministrazione – o di un suo delegato;
- fase della decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione – o di un suo delegato – o dell'Assemblea dei Soci – quando giudicato è un membro del C.d.A., del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.

6 DEFINIZIONI

Appaltatori: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Codice etico Codice Etico di CMSA

Consulente: soggetto che agisce per conto di CMSA sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Modello Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, adottato da CMSA.

OdV: Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Attività Sensibili= attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi reati presupposto ai sensi del Decreto.

Organo dirigente o Direzione: Consiglio di Amministrazione di CMSA.

Procedura: documento interno dell'azienda che, ai fini dell'applicazione del Modello 231, delinea responsabilità e modalità applicative dei protocolli 231.

Procura: negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

Protocollo 231: insieme delle norme, ovvero dei principi organizzativi minimi che devono essere messi in atto per la prevenzione di un rischio rispetto ad uno specifico reato ex d.lgs. n. 231 del 2001. I protocolli 231 sono declinati in procedure aziendali, le quali definiscono in quale momento del processo e con quali strumenti mette in atto tali norme.

Responsabile di processo: soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell'attività sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

Reati: fattispecie di reato considerate dal Decreto.

Società: si intende la CMSA.

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

7 NOTE

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

8 APPENDICE A: CATALOGO DEI REATI

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
   - Peculato (art. 314 c.p.);
   - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
   - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
   - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
   - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
   - Concussione (art. 317 c.p.);
   - Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.);
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
   - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
   - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
   - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
   - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
   - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
   - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
   - Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986);
   - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2 c.p.);
   - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
   - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):
   - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
   - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
   - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
   - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
   - Estorsione (art. 629 c.p.)
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
   - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.);
   - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
   - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
   - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. 105/2019).

3. Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter):
   - Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
   - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
   - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
   - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001, modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016 (art. 25 bis):
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
   - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
   - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
   - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
   - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
   - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
   - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):
   - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
   - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
   - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
   - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
   - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
   - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
   - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
   - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. Reati societari, aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023 (art. 25 ter):
   - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
   - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
   - False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
   - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
   - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
   - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
   - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
   - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
   - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
   - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
   - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
   - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
   - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
   - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
   - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):
   - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
   - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
   - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
   - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
   - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
   - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
   - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);
   - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
   - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
   - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
   - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
   - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
   - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
   - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
   - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
   - Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
   - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
   - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 5 D.L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L. 15/1980);
   - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
   - Danneggiamento delle istallazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
   - Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle istallazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
   - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
   - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1):
   - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):
   - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
   - Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.); Pornografia minorile (art. 600 ter, comma 3 c.p.);
   - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
   - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
   - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
   - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
   - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
   - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
   - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

10. Abusi di mercato (art. 25 sexies):
    - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
    - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies):
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):
    - Ricettazione (art. 648 c.p.);
    - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
    - Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, aggiunto dal D.Lgs. 184/2021, modificato dalla L. n. 137/2023 e dal ***D.L. 19/2024*** (art. 25 octies 1):
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
    - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. art. 493 quater c.p.);
    - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);
    - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies):
    - Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 L. 633/41);
    - Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis L. 633/41);
    - Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter L. 633/41);
    - Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies L. 633/41);
    - Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 17 octies L. 633/41).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

16. Reati ambientali (art. 25 undecies):
    - Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
    - Disastro ambientale (452 quater c.p.);
    - Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)
    - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
    - Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)
    - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
    - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
    - Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006);
    - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.lgs. 152/2006);
    - Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006);
    - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006);
    - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006);
    - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
    - Sanzioni in materia di autorizzazioni, prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera (art. 279 D.lgs. 152/2006);
    - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6 L. 150/92);
    - Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 L. 549/1993);
    - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8, art. 9 D.lgs. 202/2007).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.lgs. 286/98);

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.lgs. 286/98).

18. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies):
    - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies):
    - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
    - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

20. Reati tributari, aggiunto dalla L.n.157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 (art. 25 quinquiesdecies):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2 comma 1 D.lgs. n. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2 comma 2 bis D.lgs. n. 74/2000):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
    - Dichiarazione fedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
    - Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
    - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8 comma 1 D.lgs. n. 74/2000);
    - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8 comma 1 D.lgs. n. 74/2000);
    - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8 comma 2 bis D.lgs. n. 74/2000);
    - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
    - Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
    - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

21. Contrabbando, aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n.141/2024 (art. 25 sexiesdecies):
    - Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024);
    - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024);
    - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024);
    - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024);
    - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D.lgs. n. 141/2024).

22. Delitti contro il patrimonio culturale, aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla ***L. n. 6/2024*** (art. 25-septiesdecies):
    - Furto di beni culturali (art. 518 bis, D.lgs. n. 42 del 2004);
    - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter, D.lgs. n. 42 del 2004);
    - Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater, D.lgs. n. 42 del 2004);
    - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies, D.lgs. n. 42 del 2004);
    - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies, D.lgs. n. 42 del 2004);
    - Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies, D.lgs. n. 42 del 2004);
    - Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518 undecies, D.lgs. n. 42 del 2004);

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies, D.lgs. n. 42 del 2004);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies, D.lgs. n. 42 del 2004).

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, aggiunto dalla L. n. 22/2022 (art. 25-duodevicies):
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies, D.lgs. n. 42 del 2004);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies, D.lgs. n. 42 del 2004).

CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA CMSA

Questo documento è di proprietà CMSA; ne è vietata la riproduzione o la consegna a Terzi senza autorizzazione